



**REGOLAMENTO CENTRO SOCIALE ANZIANI GESTITO DA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n..... del.....**

## **INDICE GENERALE**

ART. 1 – Principi ispiratori

ART. 2 –Istituzione del Centro Anziani di Rocca di Papa

ART. 3 – Natura del servizio

ART. 4 – Attività del Centro Anziani -

ART.5 – Utenti/soci del Centro Anziani

ART.6 – Individuazione del soggetto gestore

ART.7 – Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

ART.8 – Impegni dell'Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 9 - Impegni dell'Amministrazione Comunale

ART. 10 – Rapporti tra Amministrazione Comunale e APS

ART. 11 – Disposizioni finali

## **ART. 1 – Principi ispiratori**

1. *La Legge Regionale 11/2016*, all'art. 28, definisce il Centro Anziani - ispirato ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, dell'autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani – quale struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.
2. *Le Nuove Linee Guida della Regione Lazio*, approvate con DGR n. 452/2020, e modificate con DGR n. 568/2021 evidenziano:
  - la *mission* del Centro Anziani, intesa come definizione aggiornata e puntuale delle attività tipiche dei centri anziani, orientata all'invecchiamento attivo, al maggiore protagonismo degli anziani, alla urgente necessità di luoghi di aggregazione e contrasto alla solitudine;
  - la *governance* del Centro Anziani, focalizzata a coniugare la natura di servizio pubblico con la previsione normativa, definendo “gli utenti del centro anziani come fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

## **ART. 2 – Istituzione del Centro Anziani di Rocca di Papa**

Il Centro Anziani di Rocca di Papa è stato istituito con Deliberazione di Giunta Comunale del 06.12.1983, la cui sede è in Via Campi d'Annibale135/A.

## **ART. 3 – Natura del Servizio**

1. Ai sensi del precedente articolo 1, il Centro Anziani è configurato quale Servizio pubblico locale comunale e Centro di aggregazione sociale, culturale, ricreativa, educativa e promozionale delle relazioni sociali, aperto ed integrato nel territorio comunale su cui gravita.
2. Il Comune:
  - è titolare del Servizio Centro Anziani ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative;
  - affida ad una Associazione di Promozione Sociale (di seguito APS), con le caratteristiche e i requisiti fissati dalle Linee Guida citate, la gestione del Centro Anziani.

I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e la APS sono regolati da una convenzione, di cui al successivo Art.9.

## **ART. 4 – Attività del Centro Anziani**

1. Le attività del centro sono orientate:
  - ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
  - all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;

- alla presenza attiva della persona anziana nel territorio, alla valorizzazione delle sue capacità, al mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e allo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.
2. Il Centro Anziani svolge, pertanto, le seguenti attività:
    - a) attività ricreativo-culturali;
    - b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con gli organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
    - c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
    - d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
    - e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
    - f) attività di rilevanza sociali e di apertura al territorio;
    - g) attività di alfabetizzazione tecnologica;
  3. Attraverso le attività sopra indicate, il Centro Anziani valorizza, al meglio non solo la tradizionale funzione aggregativa, ma anche la persona anziana come cittadino attivo. In tal senso il Centro Anziani promuove attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.
  4. Il servizio, che può essere caratterizzato da uno o più Centri Anziani, viene programmato e istituito dal Comune, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

#### **ART. 5 – Utenti/Soci del Centro Anziani**

1. La L.R. 11/2016 all'art. 28 comma 3, individua gli utenti del Centro Anziani come fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti. Pertanto, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il Servizio Sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.
2. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n.117/2017, non vengono posti limiti d'età per associarsi alla APS che ha in gestione il Centro Anziani.

#### **ART. 6 – Individuazione del soggetto gestore**

1. Ai sensi delle Nuove Linee Guida Regionali (DGR n. 452/2020 modificate con DGR n. 568/2021) il Centro Anziani è gestito da un'Associazione di Promozione Sociale (APS) quale soggetto di Terzo Settore, disciplinato in modo rinnovato dal Codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017. In tal senso rappresenta la tipologia più idonea ad assumere la gestione del Centro Anziani in convenzione con il Comune titolare del servizio, garantendone la partecipazione degli anziani, la democrazia interna e l'assenza dello scopo di lucro, che presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del Terzo Settore.

2. L'APS che gestisce il Centro Anziani dovrà possedere i requisiti obbligatori che dovranno essere riportati nello statuto dell'APS stessa e dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, quali:
- a) Richiamare l'esercizio delle attività di cui all'art. 5, lett. i) del D.Lgsvo n. 117 del 03.07.2017;
  - b) Prevedere gli organi previsti dalle Linee guida della Regione Lazio, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o al altri requisiti specifici;
  - c) Prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e a ogni altro obbligo informativo;

L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà", e con le seguenti modalità.

Il Comune dopo aver rilevato l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che si organizzano per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e questa incontra l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione), il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.

Per escludere il rischio che un affidamento diretto possa ledere i diritti di altre APS potenzialmente interessate, ed evitare eventuali comportamenti opportunistici da parte tanto delle amministrazioni che dei privati, ed elusivi delle norme che tutelano la concorrenza, è importante fissare alcuni principi inderogabili da rispettare in tutto il processo di individuazione e affidamento.

### ***Principio di unicità territoriale***

La APS individuata deve garantire i seguenti requisiti, da riportare nello statuto:

- a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
- b. Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune di Rocca di Papa. Questa seconda previsione serve ad evitare che ci siano associazioni che si propongano per la gestione di

centri anziani senza garantire il radicamento territoriale, condizione fondamentale per il funzionamento del Centro. È il Comune che, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.

c. Nessuno può essere associato contestualmente a più di una APS affidataria della gestione di centri anziani pubblici.

#### **ART.7 - Previsioni statutarie obbligatorie del soggetto gestore (APS)**

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

- a) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:
  1. Assemblea dei soci;
  2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
  3. Un presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
  4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
  5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
  6. Un collegio di garanzia, come organo di controllo monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.
  7. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.
- b) La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune nella convenzione raccomanda alle APS di fissare una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte;
- c) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
  - a. Modalità di elezione degli organi;
  - b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;

- c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
- f. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

#### **ART.8 – Impegni dell'APS**

1. L'APS si impegna ad informare regolarmente, con cadenza trimestrale, l'Amministrazione Comunale in merito alla programmazione delle attività del Centro Anziani e ad inviare al termine di ogni anno di attività, al Servizio Sociale competente, una relazione sull'attività svolta, una programmazione per il futuro e il Bilancio Annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017).
2. L'APS, al fine di implementare l'inclusione sociale dei soci:
  - partecipa agli appositi tavoli organizzati dell'amministrazione comunale aventi come finalità la co-progettazione delle attività dei centri anziani;
  - collabora con istituzioni presenti sul territorio e con altre associazioni culturali e di promozione sociale, al fine di sviluppare l'offerta del Centro Anziani attraverso l'organizzazione congiunta di iniziative.
3. L'APS si impegna ad utilizzare prevalentemente soci volontari per le attività svolte dall'Associazione o, qualora necessario, prestatori d'opera aventi diritto a regolare contratto con l'APS, senza alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione.
4. Previo parere preventivo dell'Amministrazione Comunale, è consentita la gestione di servizi o attività accessorie che non perseguano scopo di lucro, senza onere alcuno a carico dell'amministrazione stessa.

#### **ART.9 – Impegni del Comune**

Il Comune sostiene il Centro Anziani attraverso:

- la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione, provvisto dell'autorizzazione al funzionamento del Centro Anziani;
- l'esecuzione di manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del Centro;
- il riconoscimento di un contributo annuale per sostenere le spese obbligatorie minime al funzionamento, previo deposito del bilancio;

#### **ART. 10 - Rapporti tra Amministrazione Comunale e APS**

I rapporti tra Comune e APS sono regolati da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, secondo lo schema di convenzione approvato dalla Regione Lazio con la D.G.R n. 452/2020.

#### **ART. 11 - Disposizioni finali**

1. Il Centro Anziani impronta la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento. In tal senso, assume particolare rilievo ed importanza:

- *il rapporto con il volontariato attivo*, valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- *il rapporto con il sindacato*, informando i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative sui diritti che li riguardano, iniziative di formazione sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- *il rapporto di rete dei centri del Distretto RM 6.1*, partecipando alle iniziative distrettuali e regionali, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, al miglioramento dei servizi resi, all'innovazione nelle attività realizzate;
- *i valori di laicità ed autonomia*, in quanto i Centri Anziani sono aconfessionali e apolitici. eventi o iniziative di carattere religioso e/o di approfondimento sociale e politico, devono essere realizzate nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

## 2. *Disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio COVID – 19.*

In fase di prima applicazione, nel perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, al fine di tutelare gli utenti dei Centri anziani e i loro nuclei familiari da rischi di contagio, dovranno essere applicate tutte le misure disposte per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Pertanto le attività dei centri anziani dovranno svolgersi nel rispetto delle generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico e all'espletamento del ciclo vaccinale per la prevenzione dell'insorgenza da COVID-19, nonché di quelle specificatamente definite per i centri anziani nell'ambito del documento denominato " Piano Territoriale Regionale – Giugno 2021", approvato con determinazione n. G07347 del 16 giugno 2021, che ha disposto, tra l'altro, specifiche misure in ordine alla riapertura dei centri anziani, a far data dal 01 luglio 2021 e comunque tutte le norme che tutelano gli iscritti al Centro. Pertanto, le attività del Centro Anziani dovranno svolgersi rispettando le specifiche misure di protezione e contenimento del contagio, come da Linee guida nazionale e regionali.

Il presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di centri sociali per anziani. Con effetto della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione dell'approvazione contenuta nella Delibera di Consiglio Comunale.